

Chiarimenti del MASE sulla PAS in Regione Lombardia

7 Novembre 2023

Autori

Pinella Altiero

Counsel



Marco Muscettola

Partner



Alessia Francesca Sblendido

Associate



[lexia.it](https://www.lexia.it)

Il MASE – in risposta ad un interpello presentato dal Comune di Cornate d’Adda (MB) - ha fornito chiarimenti circa l’applicazione della D.G.R. 4803/2021 alla Procedura Abilitativa Semplificata.



I. L’interpello del Comune di Cornate d’Adda

Il Comune di Cornate d’Adda (MB) ha presentato un interpello (l’**“Interpello”**) ex art. 3-septies del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (**“D.lgs. 152/2006”**) al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (**“MASE”**) per ottenere chiarimenti circa l’applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. XI/4803 del 31 maggio 2021 (**“D.G.R. 4803/2021”**) relativamente alla Procedura Abilitativa Semplificata (**“PAS”**).

In particolare, il Comune di Cornate d’Adda ha chiesto al MASE se le determinazioni della Regione Lombardia assunte con la D.G.R. 4803/2021 - riguardanti l’assoggettabilità ad autorizzazione unica (**“AU”**) degli *“impianti fotovoltaici a inseguimento con distanza minima dal suolo di 2 metri per cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe”* – debbano ritenersi superate dal disposto dell’art. 4, comma 2-bis lett. b), del Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (**“D.lgs. 28/2011”**), secondo cui agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW collocati nelle aree idonee di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo dell’8 Novembre 2021, n. 199 (**“D.lgs. 199/2021”**) si applica la PAS.

II. I chiarimenti forniti dal MASE

In risposta all’Interpello, il MASE ha chiarito che:



- l'art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. 28/2011 ha individuato per gli impianti situati in area idonea gli specifici iter autorizzativi da applicarsi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ("impianti FER"). In particolare, in un'ottica di massima semplificazione, il legislatore ha specificato che per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW si applica la PAS;
- inoltre, anche l'art. 6 del D.lgs. 28/2011 sul quale si basano le determinazioni della Giunta Regionale assunte nella D.G.R. 4803/2021 è stato oggetto di modifiche da parte della Legge 34/2022 che ha introdotto il comma 9-bis secondo cui la PAS si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021.

Alla luce di tali considerazioni, secondo il MASE, la D.G.R. 4803/2021 non può trovare applicazione qualora gli impianti fotovoltaici ricadano in una delle aree idonee di cui all'art. 20 del D.lgs. 199/2021. Si applicherà, quindi, la PAS e non l'AU come previsto dalla D.G.R. 4803/2021.

Il nostro team energy



Marco Muscettola
Partner



Pinella Altiero
Counsel



Matteo Agnelli
Associate



Nicoletta Bezzi
Associate



Beatrice Buntin
Associate



**Alessia Francesca
Sblendido**
Associate



Silvia Riga
Associate



Matteo Vagnoli
Associate



Il presente documento ha finalità informative generali e non intende fornire consulenza o pareri legali sulle questioni trattate nel presente documento. I destinatari del presente documento non possono fare affidamento sui contenuti dello stesso; LEXIA Avvocati e/o i professionisti dello studio non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili in relazione a tali contenuti, sulla base di un mandato professionale o di altro tipo.